

**Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)**

del 7 dicembre 1998 (Stato 4 settembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente agli allegati 1 e 2.

Art. 2 Permesso generale d'importazione

Un permesso generale d'importazione (PGI) è necessario soltanto per l'importazione delle merci enumerate nell'allegato 1.

Art. 3 Condizione particolare per l'attribuzione di una quota del contingente doganale

È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato.

Capitolo 2 Organizzazione del mercato

Sezione 1 Frutta e verdura fresche

Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali

¹ La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

- a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale²;
- b. durante il periodo per il quale è stata fissata un'ADFC (periodo amministrato) conformemente all'allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall'Ufficio federale e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all'offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d'imballaggio, i prodotti che figurano nello stesso numero di tariffa e, all'occorrenza, nella stessa chiave statistica.

² Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all'ADC, sempre che l'Ufficio federale abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione.

Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l'importazione

¹ L'Ufficio federale libera parti del contingente doganale per l'importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto.

² Esso non libera parti del contingente doganale per l'importazione, se l'offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l'ADFC ridotta di cui nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).

³ In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione:

- a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202;
- b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell'offerta.⁴

Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale

¹ L'Ufficio federale ripartisce le parti del contingente doganale, liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 1, per:

- a.⁵ i pomodori, i cetrioli per insalata e le mele: in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto. Per quota di mercato di un avente diritto s'intende

² RS 632.10 allegato

³ RS 916.01

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 392).

la proporzione della merce importata da quest'ultimo all'ADC e all'ADFC nell'anno precedente e della prestazione all'interno del Paese fornita l'anno precedente rispetto alle importazioni all'ADC e all'ADFC e alle prestazioni all'interno del Paese dell'insieme degli aventi diritto. L'avente diritto può annunciare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio;

- b. merci non enumerate nelle lettere a e c: in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nell'anno precedente;
- c. cipolline da semina, i cavoletti di Bruxelles, la cicoria Witloof, gli asparagi verdi e le melanzane: in funzione del criterio di cui alla lettera b, combinato con la prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale fissa una chiave di riparto delle quote del contingente doganale in funzione della prestazione all'interno del Paese durante il periodo in cui la parte del contingente doganale è stata liberata per l'importazione.

² Le parti del contingente doganale liberate per l'importazione secondo l'articolo 5 capoverso 3 sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'Ufficio federale può vincolare l'assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.

Art. 7⁶ Oneri

¹ Il titolare di un PGI è tenuto ad organizzare le proprie importazioni al fine di evitare che partite di merce importata siano ancora disponibili:

- a. all'inizio del periodo amministrato;
- b. il giorno seguente la data stabilita giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
- c.⁷ il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell'O del 12 gen. 2000⁸ sulla liberazione secondo l'OIEVFF).

² Per quantità di merce disponibile si intendono quelle in commercio al momento considerato; non sono considerate le quantità di merce situate nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e le scorte che coprono il fabbisogno di due giorni al massimo. Tali scorte devono tuttavia essere esaurite in due giorni. Il fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate nel periodo di un mese al massimo precedente il momento considerato.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 392).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU **2001** 330).

⁸ RS **916.121.100**

Art. 8 Particolari margini di tolleranza all'importazione per gli invii

Quantitativi di frutta e verdura fresche sino a 20 kg lordi possono essere importati senza PGI e all'ADC in tutti i tipi di traffico, se sono destinati al consumo personale.

Art. 9 Controllo della qualità per l'esportazione

¹ Le merci menzionate nell'allegato 2 sottostanno al controllo di conformità alle norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE/ONU), enumerate nello stesso allegato.

² L'Ufficio federale adegua le indicazioni dell'allegato 2 all'ultimo stato delle norme CEE/ONU.

Sezione 2 Verdure congelate**Art. 10** Aumento del contingente doganale

L'Ufficio federale può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16 :

- a. per speciali varietà o qualità di piselli, fagioli, carote e spinaci in funzione del fabbisogno e dei quantitativi di verdure indigene fresche, trasformate o commercializzate;
- b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
- c. per garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale

L'Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:

- a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'ADFC e all'ADC effettuate nei tre anni precedenti;
- b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione, che sono stati ritirati nei tre anni precedenti conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione.

Sezione 3 Fiori recisi**Art. 12** Contingente doganale

¹ Il periodo di contingente va dal 1° maggio al 25 ottobre.

² I fiori freschi recisi possono essere importati all'ADC, sempre che l'Ufficio federale liberi parti del contingente doganale per l'importazione.

³ A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indigena, l'Ufficio federale può aumentare il contingente doganale n. 13.

Art. 13 Scaglionamento temporale del contingente doganale

L'Ufficio federale ripartisce il contingente doganale n. 13 su periodi di 7–14 giorni.

Art. 14 Ripartizione delle quote del contingente doganale

¹ L'Ufficio federale assegna le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base alle importazioni all'ADC e all'ADFC da essi effettuate durante i periodi dell'anno precedente fissati nell'articolo 13.

² Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 nel corso del mese di aprile. Se il peso totale delle quote di un avente diritto è inferiore a 3000 kg lordi, queste possono essere utilizzate liberamente nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

³ L'Ufficio federale assegna una quota di 450 kg lordi all'avente diritto che, per la prima volta, intende importare merci durante il periodo dal 1° maggio al 25 ottobre.

⁴ I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione della prestazione all'interno del Paese. L'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per il periodo in cui l'aumento del contingente doganale è stato liberato per l'importazione e per contratti di compravendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono pervenire all'Ufficio federale entro un termine fissato dallo stesso.

Sezione 4 Frutta da sidro e prodotti di frutta

Art. 15 Aumento del contingente doganale

¹ Il Dipartimento può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.

² L'Ufficio federale libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.

³ I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.

Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21

¹ L'Ufficio federale ripartisce i contingenti doganali n. 20 e 21 secondo la procedura d'asta.

² Esso attribuisce le quote del contingente doganale n. 20 nel corso del secondo semestre. Il contingente doganale n. 21 è suddiviso in parti uguali sui due semestri.

Art. 17 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 29 e 31

¹ L'Ufficio federale attribuisce quote del contingente doganale n. 29 secondo l'ordine di arrivo delle domande sino a un quantitativo di 5 tonnellate per avente diritto e domanda. Il titolare di una quota può presentare una seconda domanda, non appena ha importato la prima quota, e così di seguito. Le quote o il saldo delle quote non utilizzate nel termine impartito non sono più valide e possono essere riassegnate.

² Esso attribuisce quote del contingente doganale n. 31 secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione.

³ Le quote del contingente doganale n. 31 sono assegnate soltanto ai richiedenti, che hanno effettuato preliminarmente e per proprio conto le esportazioni compensatorie richieste.

Sezione 5 Piantimi di alberi da frutta**Art. 18**

I piantimi di alberi da frutta a nocciolo e a granelli, che non sono prodotti in Svizzera, possono essere importati all'aliquota di dazio ridotta.

Capitolo 3 Disposizioni d'esecuzione**Sezione 1 Compiti e competenze****Art. 19** Ufficio federale dell'agricoltura

L'ufficio federale fissa in un'ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 4 e le parti dei contingenti doganali previsti nell'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell'articolo 12 capoverso 3.⁹ Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'Ufficio federale.

Art. 20 Servizio del controllo di conformità

¹ L'Ufficio federale affida a un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme CEE/ONU.

² Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di controllo della conformità.

⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 330).

³ I costi del controllo di conformità sono assunti dall'Ufficio federale e dall'organizzazione.

⁴ Per coprire i costi del controllo di conformità, l'organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev'essere uguale per tutti gli assoggettati.

⁵ L'Ufficio federale sorveglia l'organizzazione incaricata dell'esecuzione dei controlli.

Sezione 2 Dati necessari

Art. 21 Rilevazione dei dati

I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ sulle importazioni agricole.

Art. 22 Servizi di coordinazione

¹ L'Ufficio federale può incaricare determinati servizi di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 e assegnare loro altri compiti.

² Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 28 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sulle importazioni agricole.

³ Tale mandato di prestazione è attribuito mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un tale mandato di prestazione.

⁴ L'Ufficio federale può versare a tale scopo indennità.

⁵ Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

Sezione 3 Provvedimenti amministrativi

Art. 23

Fatti salvi altri provvedimenti, il titolare di un PGI, che non osserva gli oneri di cui agli articoli 6 capoverso 2 e 7, può essere tenuto a:

- a. riprendere la merce importata in eccesso e ad allontanarla dal mercato mediante adeguati provvedimenti, o
- b. versare sulla merce importata in eccesso l'ADFC.

¹⁰ RS 916.01

¹¹ RS 916.01

Sezione 4 Disposizioni finali**Art. 24** Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Per il 1999 l'Ufficio federale:

- a. ripartisce le parti del contingente doganale per i pomodori e i cetrioli per insalata secondo il criterio esposto nell'articolo 6 capoverso 1 lettera c;
- b. ripartisce le parti del contingente doganale per le mele in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC effettuate dagli aventi diritto nei tre anni precedenti;
- c. attribuisce le quote del contingente doganale n. 13 agli aventi diritto in base ai seguenti criteri:
 1. 80 per cento in funzione delle importazioni dell'anno precedente;
 2. 20 per cento in funzione della prestazione all'interno del Paese riferita all'anno precedente.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato I¹²
(art. 1 e 2)

Organizzazione del mercato Designazione della merce
Voce di tariffa

Piantimi di alberi da frutta

0602.	<i>Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze:</i>
	– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
	– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa).
	– – – portinnesto di frutta a granella:
	– – – – innestati:
0602.2011	– – – – – con radici nude
0602.2019	– – – – – altri
	– – – – – altri:
0602.2021	– – – – – con radici nude
0602.2029	– – – – – altri
	– – – portinnesto di frutta a nocciolo:
	– – – – innestati:
0602.2031	– – – – – con radici nude
0602.2039	– – – – – altri
	– – – – – altri:
0602.2041	– – – – – con radici nude
0602.2049	– – – – – altri
	– – – – – altri:
	– – – – – con radici nude:
0602.2071	– – – – – di frutta a granella
0602.2072	– – – – – di frutta a nocciolo
	– – – – – altri:
0602.2081	– – – – – di frutta a granella
0602.2082	– – – – – di frutta a nocciolo

Fiori recisi

0603	<i>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:</i>
	– freschi:
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:
0603.1031/1039	– – – garofani
0603.1041/1049	– – – rose
	– – – – altri:
	– – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):
0603.1051	– – – – – legnosi
0603.1059	– – – – – altri
	– – – – – altri:
0603.1061	– – – – – legnosi
0603.1069	– – – – – altri

¹² Aggiornato giusta il n. II dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 330) e il n. 16 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

Organizzazione del mercato Designazione della merce
Voce di tariffa

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche

0702.	<i>Pomodori, freschi o refrigerati:</i>
0702.0010/0019	– pomodori ciliegia (cherry)
0702.0020/0029	– pomodori peretti (di forma allungata)
0702.0030/0039	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì)
0702.0090/0099	– altri pomodori
0703.	<i>Cipolle, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:</i>
	– cipolle:
0703.1011/1019	– – cipolline da semina
	– – altre cipolle:
0703.1020/1029	– – – cipolle mangerecce, bianche con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera)
0703.1030/1039	– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm
0703.1040/1049	– – – lampagioni
0703.1050/1059	– – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm e più
0703.1060/1069	– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039
0703.1070/1079	– – – altre (esclusi gli scalogni della voce 0703.1080)
	– porri e altri ortaggi agliacei:
0703.9010/9019	– – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita
0703.9020/9029	– – altri porri
0704.	<i>Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:</i>
	– cavolfiori e cavoli broccoli:
0704.1010/1019	– – cimone
0704.1020/1029	– – romanesco
0704.1090/1099	– – altri
0704.2010/2019	– cavoletti di Bruxelles
	– altri:
0704.9011/9019	– – cavoli rossi
0704.9020/9029	– – cavoli bianchi
0704.9030/9039	– – cavoli a punta
0704.9040/9049	– – cavoli di Milano
0704.9050/9059	– – broccoli
0704.9060/9062	– – cavoli cinesi
0704.9063/9069	– – Pak-Choi
0704.9070/9079	– – cavoli rapa
0704.9080/9089	– – cavoli ricci senza testa
0705.	<i>Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:</i>
	– lattughe:
	– – a cappuccio:
0705.1111/1119	– – – lattuga iceberg, senza corona
0705.1120/1129	– – – Batavia e altre lattughe iceberg
0705.1191/1199	– – – altre
	– – altre:
0705.1910/1919	– – – lattuga romana
	– – – lattughino:
0705.1920/1929	– – – – foglia di quercia
0705.1930/1939	– – – – lollo, rosso
0705.1940/1949	– – – – lollo, diverso da quello rosso

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0705.1950/1959	– – – – altre
0705.1990/1999	– – – – altre
	– cicorie:
0705.2110/2119	– – Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
	– – altre:
0705.2910/2919	– – – – indivia scarola
0705.2920/2929	– – – – indivia riccia
	– – – – cicorino rosso:
0705.2930/2939	– – – – – trevisana
0705.2940/2949	– – – – – altra
0705.2950/2959	– – – – cicorino verde
0705.2960/2969	– – – – cicoria da taglio
0705.2970/2979	– – – – cicoria bianca di Milano
0706.	<i>Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, rapanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:</i>
	– carote e navoni:
0706.1010/1029	– – carote
0706.1030/1039	– – rape bianche
	– altri:
0706.9011/9019	– – barbabietole da insalata (bietole rosse)
0706.9021/9029	– – scorzonera
	– – sedano-rapa:
0706.9030/9039	– – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm)
	– – – altro
0706.9040/9049	– – ramolacci (escluso il rafano)
0706.9050/9059	– – rapanelli
0706.9060/9069	– – rapanelli
0707.	<i>Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:</i>
	– cetrioli:
0707.0010/0019	– – cetrioli per insalata
0707.0020/0029	– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer
0707.0030/0039	– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm, ma non eccedente 12 cm
0707.0040/0049	– – altri cetrioli
0708.	<i>Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:</i>
	– piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0708.1010/1019	– – taccole
0708.1020/1029	– – altri
	– fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
0708.2021/2029	– – piattoni
0708.2031/2039	– – fagiolini “long beans”
0708.2041/2049	– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg)
0708.2091/2099	– – altri
	– altri legumi da granella:
0708.9080/9089	– – – per l’alimentazione umana
0709.	<i>Altri ortaggi, freschi o refrigerati:</i>
0709.1010/1019	– carciofi
	– asparagi:
0709.2010/2019	– – asparagi verdi
0709.3010/3019	– – melanzane
	– sedano, esclusi i sedani-rapa:
0709.4010/4019	– – sedano coste verde
0709.4020/4029	– – sedano coste bianco
0709.4090/4099	– – altro

Organizzazione del mercato Voce di tariffa	Designazione della merce
0709.7010/7019	– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) – altri:
0709.9011/9019	– – cardi mangerecci
0709.9020/9029	– – finocchi
0709.9030/9039	– – rabarbaro
0709.9040/9049	– – prezzemolo
0709.9050/9059	– – zucchine, incluse le zucchine con fiore: tuberoso
0709.9060/9069	– – coste
0709.9070/9079	– – valerianella
0808.	<i>Mele, pere e cotogne, fresche:</i>
	– – altre mele:
0808.1021/1029	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0808.1031/1039	– – – in altro imballaggio
	– – altre pere e cotogne:
0808.2021/2029	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0808.2031/2039	– – – in altro imballaggio
0809.	<i>Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci) e prugne e prugnone fresche, esclusi i frutti spappolati e quelli che sono stati schiacciati durante il trasporto:</i>
	– albicocche:
0809.1011/1019	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.1091/1099	– – in altro imballaggio
0809.2010/2019	– ciliege
	– prugne e prugnone:
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
0809.4012/4014	– – – susine (comprese le prugne)
	– – alla rinfusa o in altro imballaggio:
0809.4092/4094	– – – susine (comprese le prugne)
0810.	<i>Altre frutta fresche, escluse quelle spappolate o quelle che sono state schiacciate durante il trasporto:</i>
0810.1010/1019	– fragole
0810.2010/2019	– lamponi
0810.2020/2029	– more di rovo o di gelso
0810.3010/3019	– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis)

Legumi da granella, congelati

0710.	<i>Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:</i>
	– legumi da granella, anche sgranati:
0710.2110/2190	– – piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0710.2291/2299	– – fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
0710.3011/3019	– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) – altri ortaggi o legumi:
0710.8011/8019	– – carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce e zucchine
	– miscele di ortaggi o di legumi:
0710.9011/9019	– – aventi tenore, in peso, di 10 % o più di piselli, fagioli, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e carote, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavoli rapa, scorzonera, coste, lattuga romana, porri, rabarbaro, sedano, cipolle mangerecce o zucchine, anche contenenti patate

Organizzazione del mercato Designazione della merce
Voce di tariffa

Frutta da sidro e prodotti derivanti dalla frutta

0808.	<i>Mele, pere e cotogne, fresche:</i>
	– mele:
0808.1011/1019	– – da sidro e da distillazione
	– pere:
ex 0808.2011/2019	– – da sidro e da distillazione
1302.	<i>Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</i>
	– sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	– – pectina, solida:
	– – – per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione
1302.2019	– – – altra
	– – pectina, liquida:
	– – – per l'amidazione, l'idrolizzazione, la saponificazione, la standardizzazione
1302.2029	– – – altra
2009.	<i>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</i>
	– succhi di mela
2009.7111/7119	– – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l
2009.7121/7129	– – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l
2009.7910/7990	– – concentrati
	– succhi di pera:
2009.8028/8029	– – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l
2009.8031/8039	– – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l
2009.8041/8049	– – concentrati
	– miscugli di succhi:
	– – succhi di ortaggi o legumi:
2009.9011/9019	– – – contenenti succhi di frutta a granella:
	– – – altri:
2009.9031/9039	– – – – a base di succhi di frutta a granella, concentrati
	– – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2009.9041/9049	– – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati
2009.9051/9059	– – – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
	– – – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2009.9071/9079	– – – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati
2009.9081/9089	– – – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati
2202.	<i>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:</i>
	– altri:
	– – succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati:
2202.9021/9029	– – – succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2l
	– – – – altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi:
	– – – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2202.9051/9059	– – – – – succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli
	– – – – – succhi di ortaggi o legumi:
2202.9071/9079	– – – – – miscugli contenenti succhi di frutta a granelli

Organizzazione del mercato	Designazione della merce
----------------------------	--------------------------

Voce di tariffa

2206.	<i>Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:</i>
2206.0011/0019	<i>– sidro di mele o di pere</i>

Allegato 2¹³
 (art. 1 e 9)

Organizzazione del mercato N. di tariffa	Norme CEE/ONU concernenti la frutta e la verdura fresche		
	Merci	N. della norma	Ultima revisione
Legumi freschi e frutti freschi			
0702.0010/0099	pomodori	FFV-36	2000
0703.1020/1079	cipolle	FFV-25	1988
0703.9010/9029	porri	FFV-21	1991
0704.1010/1099	cavolfiori	FFV-11	2000
0704.2010/2019	cavoli di Bruxelles	FFV-08	1988
0704.9011/9049	cavoli cappuccio	FFV-09	2000
0704.9050/9059	broccoli	FFV-48	1999
0704.9060/9062	cavoli cinesi	FFV-44	1991
0705.1111/1999 e			
0705.2910/2929	lattuga, cicoria riccia e scarola	FFV-22	1991
0705.2110/2119	witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	FFV-38	1992
0706.1010/1029	carote	FFV-10	1998
0706.9021/9029	barba (scorzonera)	FFV-33	1996
0706.9050/9069	ravanelli	FFV-43	1988
0707.0010/0049	cetrioli	FFV-15	1989
0708.1010/1029	piselli da sgranare	FFV-27	2000
0708.2021/2099	fagioli	FFV-06	2000
0709.2010/2090	asparagi	FFV-04	1999
0709.3010/3019	melanzane	FFV-05	2000
0709.4010/4099	sedano a coste	FFV-12	1995
0709.7010/7019	spinaci	FFV-34	1988
0709.9020/9029	finocchi	FFV-16	2000
0709.9030/9039	rabarbaro	FFV-40	1996
0709.9050/9059	zucchine	FFV-41	2000
0808.1021/1039 e			
0808.2021/2039	mele e pere	FFV-01	2000
0809.1011/1099	albicocche	FFV-02	1992
0809.2010/2019	ciliege	FFV-13	1988
0809.4012/4094	prugne	FFV-29	1999
0810.1010/1019	fragole	FFV-35	1992
0810.2010/2019	lamponi	FFV-32	1988

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 24 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2928).

